



## COMUNE DI VALDENGO

Provincia di Biella

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

(art. 5 D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.)

**Pratica n. 28/2024**  
**PERMESSO DI COSTRUIRE**  
**N. 28/2024**

### PERMESSO DI COSTRUIRE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA E/O EDILIZIA DEGLI IMMOBILI

#### Il Responsabile del Servizio Tecnico

Vista la domanda in data 08/05/2024, Prot. n. 2165 presentata dalla società A.S.D. Circolo Tennis Biella con sede in 13855 Valdengo Via Cristoforo Colombo n. 33, in qualità di LOCATARIO, per la **realizzazione e formazione di n. 3 campi da padel scoperti** presso l'area riconoscibile al NCT al Fg. 12 mapp. 416 in Via Cristoforo Colombo n. 33 , inclusa dal PRGC in Zona SP.III;

Visto il progetto allegato alla domanda redatto dal GEOMETRA PERETTA NICOLO;  
Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;  
Visti gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;  
Viste le Leggi urbanistiche statali e regionali vigenti;  
Visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 21/05/2024 ;  
Visto l'art. 20 comma 7 del D.P.R. 380/2001;  
Richiamata la pratica SUAP 376/2024;

Preso atto che il Richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che ha titolo ad ottenere il permesso di costruire in virtù di diritto compatibile con l'intervento da realizzarsi,

#### R i l a s c i a

Senza alcun pregiudizio di terzi;

**PERMESSO DI COSTRUIRE**

A:

**A.S.D. CIRCOLO TENNIS BIELLA – c.f. e p.iva 00316300029**  
**VIA CRISTOFO COLOMBO 33**  
**13855 VALDENGO**

per l'esecuzione dei lavori di **realizzazione e formazione di n. 3 campi da padel scoperti** come illustrato negli atti ed elaborati muniti del visto dello Sportello Unico per l'Edilizia e allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante.

Il proprietario, l'assuntore ed il direttore delle opere sono responsabili in solido della piena osservanza di norme e convenzioni e della fedele esecuzione dei lavori secondo i progetti depositati, nonché dell'esecuzione delle ordinanze di sospensione dei lavori e/o di demolizione delle opere come pure della rimessa in pristino di suolo e sottosuolo pubblico e relativi manufatti.

**Il contributo di costruzione non è dovuto ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 380/2001.**

Il presente Permesso di Costruire , atto endoprocedimentale, viene rilasciato sulla base dell'Autorizzazione Comunale in virtù di sub delega ai sensi dell'art. 13 della L.R. 20/89 trasmessa alla Regione Piemonte – Direzione 19.20 – Gestione Beni Ambientali e al Ministero dei Beni Culturali – Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio di Torino. Il Ministero per i Beni Culturali ha la facoltà, entro 60 gg. dal ricevimento della suddetta autorizzazione e dell'allegata documentazione, ove riscontri gravi e irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, di assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei Beni Ambientali tutelati.

Il proprietario, l'assuntore ed il direttore delle opere sono responsabili in solido della piena osservanza di norme e convenzioni e della fedele esecuzione dei lavori secondo i progetti depositati, nonché dell'esecuzione delle ordinanze di sospensione dei lavori e/o di demolizione delle opere come pure della rimessa in pristino di suolo e sottosuolo pubblico e relativi manufatti.

Il presente PERMESSO DI COSTRUIRE è rilasciato con l'obbligo di osservanza delle seguenti modalità e prescrizioni:

1. I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati entro tre anni dal loro inizio. Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento dovrà essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Valdengo (BI) la domanda di rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 380/2001.
2. Il titolare del PERMESSO DI COSTRUIRE è tenuto a comunicare al Comune, l'inizio dei lavori. Il mancato rispetto del termine fissato per l'inizio dei lavori comporta la decadenza del PERMESSO DI COSTRUIRE.
3. L'ultimazione dei lavori deve essere parimenti comunicata al Comune. Nel caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine prescritto, salvo il caso di proroga consentita dalle vigenti disposizioni, dovrà essere richiesto un nuovo PERMESSO DI COSTRUIRE per la parte non ultimata. In ogni caso l'interruzione dei lavori dovuta ad eventi eccezionali e di forza maggiore può determinare la sospensione del termine di utilizzazione per la durata dell'interruzione stessa, purché debitamente comunicata allo Sportello Unico per l'Edilizia e da questi autorizzata.
4. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati: A) il nominativo del Direttore dei Lavori, B) il nominativo dell'Impresa assuntrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9, art. 90, del D.LGS. 9 aprile 2008 , n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". L'obbligo di cui sopra sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. Ogni successiva sostituzione dovrà, del pari, essere tempestivamente comunicata.
5. Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere recintato e provvisto di segnalazioni d'ingombro e di pericolo. Tali segnalazioni dovranno essere provvedute, gestite e mantenute dall'assuntore dei lavori responsabile degli stessi.
6. Nel cantiere dovrà essere esposta, per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, una tabella con l'indicazione delle opere in corso, degli estremi del PERMESSO DI COSTRUIRE e

- dei nominativi del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a. e dell'impresa esecutrice.
7. Nel cantiere dovranno essere conservati a disposizioni delle Autorità comunali e non addette alla vigilanza, il PERMESSO DI COSTRUIRE completo degli elaborati di progetto ed ogni altra autorizzazione, nulla osta, ecc. prescritti.
  8. Non è consentita, se non espressamente autorizzata, l'occupazione di spazi e di aree pubbliche. Nel caso di manomissione di suolo pubblico, che deve essere, in ogni caso, espressamente autorizzata, dovranno essere usate tutte le cautele necessarie ad evitare ogni danno agli impianti dei servizi pubblici. L'area occupata dovrà essere restituita allo stato originale.
  9. Prima dell'inizio dei lavori, nei casi dovuti ai sensi della Legge 9 Gennaio 1991, n. 10, dovrà essere depositato presso gli Uffici Comunali il progetto esecutivo dell'isolamento termico, con la documentazione necessaria; in questo caso, ai sensi del Regolamento di attuazione della stessa legge (D.P.R. 28 Giugno 1977, n. 1052) prima dell'inizio dei lavori di installazione o della modifica dell'impianto termico, dovrà essere depositato presso gli Uffici Comunali, il progetto dell'impianto con la relazione tecnica.
  10. Nel caso risulti necessario dare esecuzione a strutture in c.a., indicate nell'art. 1 della legge 05.11.1971 n. 1086, la Ditta esecutrice è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere a depositare presso l'ufficio competente del Comune di Valdengo (BI) la denuncia di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori. Al termine dei lavori, tali opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge ed il relativo certificato dovrà essere depositato presso l'Ufficio competente del Comune di Valdengo (BI) prima di essere inoltrato allo Sportello Unico per l'Edilizia allo scopo di ottenere il certificato di agibilità delle opere eseguite. Qualora non siano state eseguite le opere indicate all'art. 1 della citata legge, con la domanda intesa ad ottenere il certificato di agibilità dovrà essere prodotta una dichiarazione del Direttore dei lavori e della ditta esecutrice, attestante che nell'intervento non sono state seguite opere soggette a denuncia.
  11. Qualora, per il rilascio del presente permesso di costruire, sia stato richiesto, perché previsto il preventivo nulla osta dei Vigili del fuoco, il titolare del permesso di costruire con la domanda intesa ad ottenere il certificato di agibilità delle opere eseguite, deve presentare il certificato di collaudo rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco.

**Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune come ai terzi per effetto di disposizioni di leggi, di regolamenti generali e locali e di condizioni particolari.**

**Le infrazioni sono sanzionate ai sensi della legislazione vigente.**

**Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile.**

**Anche quando non espressamente richiamate nel presente permesso di costruire, si intendono comunque integralmente riportate tutte le prescrizioni particolari dei regolamenti comunali vigenti.**

Valdengo, 15/07/2024

**IL RESPONSABILE**  
**SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA**  
Assessore delegato  
Carlo Ferrero

Allegati depositati agli atti dell'ufficio tecnico comunale del SUAP

Diritti di segreteria pari a € . 77,40

---

**RELATA DI NOTIFICA**

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Valdengo nel rispetto di quanto previsto nell'art. 20 comma 7 del D.P.R. 380/01 s.m.i. in data odierna e vi rimarrà pubblicato per giorni 15 consecutivi e trasmesso al SUAP competente.

**IL RESPONSABILE**  
**SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**  
Assessore delegato  
Carlo Ferrero

Valdengo li 15/07/2024